

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

64º anno
8 gennaio 2021

Comunicazioni e informazioni

Sommario

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

2021/C 6 A/01

Invito a manifestare interesse per la nomina a membro della commissione di ricorso delle tre autorità europee di vigilanza per il settore dei servizi finanziari (Autorità bancaria europea, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)

1

IT

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA

Invito a manifestare interesse per la nomina a membro della commissione di ricorso delle tre autorità europee di vigilanza per il settore dei servizi finanziari (Autorità bancaria europea, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)

(2021/C 6 A/01)

1. Descrizione delle Autorità

L'Autorità bancaria europea (ABE), l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) sono istituite rispettivamente dai regolamenti (UE) n. 1093/2010⁽¹⁾, (UE) n. 1094/2010⁽²⁾ e (UE) n. 1095/2010⁽³⁾. Insieme, esse costituiscono le autorità europee di vigilanza (AEV) per i settori dei servizi finanziari e fanno parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria.

Tra i loro obiettivi nei rispettivi settori di competenza figurano:

- promuovere un livello di regolamentazione e di vigilanza sano, efficace e coerente;
- garantire l'integrità, la trasparenza, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari;
- rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza;
- impedire l'arbitraggio regolamentare e promuovere pari condizioni di concorrenza;
- assicurare che il rischio d'investimento e altri rischi siano adeguatamente regolamentati e oggetto di opportuna vigilanza;
- aumentare la protezione dei consumatori;
- rafforzare la convergenza in materia di vigilanza nel mercato interno.

Oltre a ciò, l'ESMA vigila direttamente sulle agenzie di rating del credito, sui repertori di dati sulle negoziazioni e sui repertori di dati sulle cartolarizzazioni all'interno dell'UE e sulle controparti centrali («CCP») di paesi terzi, in particolare su quelle di importanza sistemica o che potrebbero diventare di importanza sistemica per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri. All'ESMA sono anche conferiti poteri di vigilanza diretta sugli indici di riferimento critici e di paesi terzi nonché sui fornitori di servizi di comunicazione dati. Infine, tra le altre cose, l'ESMA svolge anche compiti attinenti ai derivati over-the-counter (OTC), alle vendite allo scoperto e alle infrastrutture di mercato critiche.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

A questo fine, oltre ad adottare atti non vincolanti come orientamenti e raccomandazioni, nonché progetti di norme tecniche, ogni Autorità può altresì adottare, in determinate circostanze, decisioni vincolanti indirizzate alle autorità nazionali di vigilanza o a singoli istituti finanziari, che possono essere oggetto di ricorso assieme a determinate altre decisioni.

L'ABE e l'ESMA hanno sede a Parigi (Francia), mentre l'EIOPA ha sede a Francoforte sul Meno (Germania). Tutte le Autorità sono state istituite il 1º gennaio 2011.

2. La commissione di ricorso

Gli articoli 60 e 61 di tutti e tre i regolamenti stabiliscono i pertinenti mezzi di ricorso contro le decisioni delle Autorità. Gli articoli 58 e 59 di tutti e tre i regolamenti istituiscono una commissione di ricorso delle tre Autorità che statuisce in merito ai ricorsi presentati contro determinate decisioni individuali delle Autorità. Le decisioni della commissione di ricorso sono a loro volta impugnabili dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

La commissione di ricorso è composta da sei membri e sei supplenti (due membri e due supplenti per ciascuna Autorità e da essa designati), che sono persone di indubbio prestigio che abbiano dato prova di essere in possesso delle conoscenze pertinenti in materia di diritto dell'Unione e di un'esperienza professionale internazionale a livello sufficientemente elevato nei settori bancario, assicurativo, delle pensioni aziendali e professionali, dei mercati mobiliari o di altri servizi finanziari. Sono esclusi il personale in servizio delle autorità competenti o di altri organi o istituzioni nazionali o dell'Unione coinvolti nelle attività delle Autorità e i membri del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione, del gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali, del gruppo delle parti interessate nel settore bancario e del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati. I membri e i supplenti sono cittadini di uno Stato membro e hanno una conoscenza approfondita di almeno due lingue ufficiali dell'Unione. La commissione di ricorso è in possesso delle competenze giuridiche necessarie a fornire consulenza giuridica sulla legittimità dell'esercizio dei poteri delle Autorità, anche sotto il profilo della proporzionalità.

I membri della commissione di ricorso sono indipendenti nelle loro decisioni e non sono vincolati da alcuna istruzione.

La commissione di ricorso designa il suo presidente.

Il mandato dei membri della commissione di ricorso è di cinque anni e può essere rinnovato una volta.

3. Criteri di ammissibilità

Alla data ultima di presentazione delle candidature i candidati:

- devono essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea ⁽⁴⁾;
- non devono far parte del personale in servizio delle autorità competenti o di altri organi o istituzioni nazionali o dell'Unione coinvolti nelle attività delle Autorità;
- non devono essere membri dei gruppi delle parti interessate di un'Autorità;
- devono: a) aver concluso un intero ciclo di studi universitari, attestato da un diploma di laurea, in legge o in economia o in un'altra materia attinente all'attività delle Autorità, la cui durata normale sia almeno quadriennale e che dia accesso a studi postuniversitari; oppure b) aver concluso un intero ciclo di studi universitari, attestato da un diploma di laurea, in legge o in economia o in un'altra materia attinente all'attività delle Autorità, la cui durata normale sia triennale, più un anno di esperienza professionale pertinente; oppure c) avere ottenuto l'abilitazione a esercitare la professione di avvocato in uno Stato membro;
- devono avere almeno 15 anni di esperienza professionale internazionale attinente ai settori bancario, assicurativo, delle pensioni aziendali e professionali, dei mercati mobiliari o di altri servizi finanziari (acquisita dopo il conseguimento della laurea o del diploma universitario e dell'esperienza di cui sopra). Tale esperienza può includere un'attività di elaborazione di politiche e di vigilanza;

⁽⁴⁾ Gli Stati membri dell'Unione europea sono: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia.

- devono avere una comprovata conoscenza e comprensione della normativa dell'UE nei settori bancario, assicurativo, delle pensioni aziendali e professionali o dei mercati mobiliari;
- devono avere una conoscenza approfondita di almeno due lingue ufficiali dell'Unione⁽⁵⁾ (la lingua veicolare prevalente delle Autorità sarà l'inglese, ma i ricorsi possono essere presentati in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione europea).

4. Criteri di selezione

Saranno presi in considerazione i seguenti elementi:

- una comprovata competenza ed esperienza professionale, anche nell'ambito della vigilanza ad alto livello nei settori assicurativo, delle pensioni aziendali e professionali, dei mercati mobiliari o di altri servizi finanziari;
- un'eccellente conoscenza e comprensione del regolamento di procedura della Corte di giustizia dell'Unione europea e/o della prassi giudiziale nell'ambito delle procedure di ricorso e/o di arbitrato;
- un'attività professionale in ambito giuridico o accademico attinente alla vigilanza costituisce titolo preferenziale;
- la capacità di essere disponibili con un breve preavviso per esaminare ricorsi contro decisioni delle Autorità;
- l'esistenza di potenziali conflitti di interesse che potrebbero limitare la capacità di un candidato di esaminare ricorsi.

5. Procedura di selezione e condizioni di lavoro

Si invitano le persone fisiche a presentare una manifestazione di interesse conformemente alle norme stabilite nel presente avviso.

Ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, il consiglio di amministrazione di ciascuna Autorità deciderà (previa consultazione del rispettivo consiglio delle autorità di vigilanza) sulla nomina dei membri titolari e/o dei supplenti sulla base di un elenco ristretto di candidati proposto dalla Commissione europea.

Dopo aver ricevuto l'elenco ristretto, il Parlamento europeo può invitare i candidati a membri e supplenti a fare una dichiarazione dinanzi a esso e a rispondere alle eventuali domande poste dai suoi membri.

Il Parlamento europeo può invitare i membri della commissione di ricorso a fare una dichiarazione dinanzi a esso e a rispondere alle eventuali domande poste dai suoi membri ognqualvolta sia loro richiesto, tranne se le dichiarazioni, domande o risposte vertono su singoli casi decisi dalla commissione di ricorso o pendenti dinanzi a essa.

Lo scopo del presente invito a manifestare interesse è consentire alla Commissione di stilare un elenco ristretto di candidati da proporre ai consigli di amministrazione delle Autorità per le posizioni di membri/supplenti della commissione di ricorso. L'inclusione nell'elenco ristretto della Commissione europea non è garanzia di nomina.

L'elenco ristretto stilato dalla Commissione avrà la forma di un elenco di riserva. Tenendo conto delle eventuali esigenze future delle tre autorità europee di vigilanza per quanto riguarda la nomina di nuovi membri o supplenti della commissione di ricorso, l'elenco di riserva sarà valido per 5 anni a decorrere dall'adozione della decisione della Commissione.

La Commissione europea organizzerà la procedura di selezione per stilare l'elenco ristretto di membri/supplenti della commissione di ricorso. A tale fine istituirà un comitato di selezione che inviterà a un colloquio i candidati che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità sopra elencati.

A seguito di tali colloqui, il comitato di selezione della Commissione europea redigerà l'elenco ristretto dei candidati più idonei, il quale verrà adottato dalla Commissione europea e comunicato ai consigli di amministrazione delle tre Autorità e al Parlamento europeo. Le Autorità si avvalgono di modalità che consentono di valutare efficacemente i candidati preselezionati, le quali possono includere dei colloqui.

⁽⁵⁾ Bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese.

I membri della commissione di ricorso non possono esercitare altre funzioni in seno alle Autorità, ai loro consigli di amministrazione o ai loro consigli delle autorità di vigilanza. Essi ricevono un rimborso spese e un compenso adeguati entro i limiti di bilancio delle autorità europee di vigilanza per le mansioni espletate sulla base di un contratto di prestazione di servizi, ma non possono essere dipendenti a tempo indeterminato delle Autorità. I membri della commissione di ricorso possono pertanto essere occupati a tempo pieno, se ciò è compatibile con la loro capacità di esaminare ricorsi con un breve preavviso. Il livello di attività della commissione di ricorso dipenderà dal numero di ricorsi presentati avverso le decisioni delle Autorità.

I membri della commissione di ricorso si impegnano ad agire in modo indipendente e nel pubblico interesse. A tal fine essi rendono una dichiarazione di impegni e una dichiarazione di interessi, con la quale indicano o l'assenza di interessi che possano risultare incompatibili con la loro indipendenza o la natura di eventuali interessi diretti o indiretti che possano essere considerati incompatibili con la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono rese pubbliche annualmente e per iscritto.

6. Presentazione delle domande

Prima di presentare la candidatura, gli interessati devono verificare attentamente se soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità, con particolare riguardo ai titoli di studio, all'esperienza professionale e alle conoscenze linguistiche richiesti. Il mancato rispetto di uno dei requisiti di ammissibilità comporta l'esclusione automatica dalla procedura di selezione.

Chiunque intenda candidarsi deve registrare la propria candidatura in formato elettronico collegandosi al seguente sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura:

<https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/>

I candidati devono disporre di un indirizzo di posta elettronica valido che servirà a confermare l'avvenuta registrazione della candidatura e a tenere i contatti durante le diverse fasi della procedura. Si invita pertanto a comunicare tempestivamente alla Commissione europea eventuali cambiamenti di tale indirizzo.

Per completare la candidatura occorre caricare un curriculum vitae in formato PDF e compilare, online, una lettera di motivazione (al massimo 8 000 caratteri). Il curriculum vitae e la lettera di motivazione possono essere presentati in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione europea.

I candidati sono invitati a specificare tutte le lingue dell'UE che conoscono e il corrispondente livello di conoscenza in base al quadro comune europeo di riferimento per le lingue⁽⁶⁾. In questa fase non si richiede l'invio di copie autenticate di titoli/diplomi, referenze, attestati di esperienza professionale ecc., che tuttavia dovranno essere presentati, su richiesta, in una fase successiva.

Una volta completata la procedura online, i candidati riceveranno un messaggio di posta elettronica a conferma dell'avvenuta registrazione della candidatura. **Il mancato ricevimento del messaggio di conferma indica che la candidatura non è stata registrata.**

Non è possibile seguire online lo stato di avanzamento della candidatura. Tutte le informazioni al riguardo saranno trasmesse direttamente dalla Commissione europea.

Per ulteriori informazioni e/o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Per ragioni funzionali e al fine di completare la procedura di selezione il più rapidamente possibile, nell'interesse sia dei candidati sia delle istituzioni, la procedura di selezione si svolgerà in inglese⁽⁷⁾.

Termine ultimo

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è **l'8 febbraio 2021**. Non sarà più possibile presentare la propria candidatura online **dopo le 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles**.

⁽⁶⁾ <https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale>

⁽⁷⁾ Il comitato di selezione garantirà che non siano indebitamente avvantaggiati i candidati di madrelingua inglese.

È responsabilità degli interessati completare la candidatura online entro il termine stabilito. Si raccomanda vivamente di non attendere gli ultimi giorni per presentare la candidatura, poiché una congestione delle linee o un problema nel collegamento internet potrebbero annullare l'operazione e costringere a ripeterla integralmente. Dopo la scadenza del termine, non sarà più possibile inserire dati nel sistema. Non saranno accettate candidature tardive.

7. Pari opportunità

Le istituzioni e gli altri organismi dell'Unione europea applicano una politica di pari opportunità e accettano le candidature senza discriminazioni fondate sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

8. Protezione dei dati personali

La Commissione garantisce che i dati personali dei candidati saranno trattati conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁸⁾. Ciò vale in particolare per la riservatezza e la sicurezza dei dati in questione.

9. Conflitto di interessi

Prima della procedura di selezione da parte del consiglio delle autorità di vigilanza delle AEV, i candidati idonei inclusi nell'elenco ristretto dovranno rendere una dichiarazione su eventuali conflitti di interesse. In particolare, essi saranno tenuti a dichiarare di impegnarsi ad agire in completa indipendenza nell'interesse pubblico e a dichiarare eventuali interessi che potrebbero essere considerati incompatibili con la loro indipendenza, i quali saranno esaminati in conformità al quadro etico delle AEV.

10. Politica retributiva

I membri e i supplenti della commissione di ricorso sono retribuiti per il loro lavoro.

Il presidente e i membri sono retribuiti dalle AEV con un importo fisso conformemente alla politica retributiva della commissione di ricorso delle AEV. Le spese di viaggio e di soggiorno per partecipare alla riunione annuale della commissione di ricorso sono rimborsate in base alle norme di rimborso del personale della Commissione europea.

Sulla base delle norme attualmente in vigore, è previsto il seguente regime di retribuzione:

- i membri e i supplenti che partecipano al procedimento (solo quando vengono assegnati a un ricorso) sono retribuiti con un importo di 800 EUR al giorno, fino a un massimo di 8 000 EUR per persona e per ricorso;
- il presidente e il relatore che partecipano al procedimento sono retribuiti con un importo di 1 000 EUR al giorno, fino a un massimo di 20 000 EUR per persona e per ricorso.

⁽⁸⁾ regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

